



**News n. 32 del 9 aprile 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Il T.a.r. per il Lazio ha rimesso, ancora una volta, alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative, circa il riconoscimento infra-comunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 11 febbraio 2025, n. 2996 – Pres. ed Est. Tricarico

Unione europea – Riconoscimento qualifiche professionali – Accesso alla professione di insegnante – Valutazione del percorso di formazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Devono essere sottoposti alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:

- i) se l'art. 13 della direttiva 2005/36/UE come modificata dalla direttiva 2007/55/CE, letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;*
- ii) nel caso in cui l'art. 13 della direttiva 2005/36/UE come modificata dalla direttiva 2007/55/CE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione. (1)*

(1) I. – Torna all'attenzione del T.a.r. per il Lazio la questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna; l'ordinanza in rassegna ha posto due quesiti di natura

interpretativa, riguardo all'art. 13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007. In materia, si rintracciano le seguenti analoghe ordinanze di rimessione: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 5 febbraio 2025, n. 2650; 12 dicembre 2024, n. 22483 e n. 22484; 5 dicembre 2024, n. 21959 (oggetto di News UM n. 117 del 17 dicembre 2024); 11 ottobre 2024, n. 17557 (oggetto di News UM n. 97 del 22 ottobre 2024); 17 giugno 2024, n. 12292 (oggetto di News UM n. 68 del 10 luglio 2024); 3 maggio 2024, n. 8867 (oggetto di News UM n. 55 del 29 maggio 2024, alla quale, in particolare, si rinvia per ogni ulteriore approfondimento). Si segnalano, inoltre, le ordinanze della medesima sezione del T.a.r. Lazio, 21 novembre 2024, n. 20765 e 24 maggio 2024, n. 10580, n. 10581, n. 10582, n. 10583, n. 10584 e n. 10585 con cui, in relazione a giudizi analoghi, è stata disposta la sospensione impropria "in senso lato" (Adunanza plenaria, 22 marzo 2024, n. 4, par. 17.2) in attesa della decisione sulle questioni rimesse alla Corte di giustizia UE aventi carattere pregiudiziale, senza tuttavia disporre nuova rimessione ai sensi dell'art. 267 del TFUE. Tutte le ordinanze citate riguardano titoli rilasciati da università in Spagna, ad eccezione delle ordinanze n. 21959 e n. 20765 del 2024 che riguardano titoli conseguiti presso un ateneo in Romania.

II. – Questo il percorso motivazionale:

- a) oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito con cui è stata respinta la domanda avanzata dalla parte ricorrente per il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE, del titolo "corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo" rilasciato da una università spagnola in collaborazione con una società privata e altro centro, ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola d'istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno;
- b) il provvedimento di rigetto si fonda sul riscontro ottenuto dall'omologo Ministero spagnolo, cui spetta la competenza a dichiarare il valore legale dei titoli di studio in qualità di "stato membro di origine" e di stato nel quale il titolo è stato rilasciato, secondo cui si tratta di un titolo non ufficiale dell'ordinamento spagnolo, ma di "titolo proprio" dell'università che lo ha rilasciato, con valore non abilitante all'insegnamento in Spagna ed è, pertanto, privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all'insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno;
- c) con analogo ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 la medesima sezione aveva già rimesso alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, identiche questioni interpretative in riferimento ad analogo giudizio;
- d) in ragione della esigenza rappresentata dal difensore di parte ricorrente di interloquire direttamente sulle questioni già portate all'attenzione della Corte di giustizia UE, si è dunque reso necessario rimettere nuovamente le questioni *de quibus*, recanti le argomentazioni e le motivazioni, di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024, che quindi si intendono interamente richiamate;
- e) la decisione della Corte di giustizia UE assume, infatti, carattere pregiudiziale rispetto al giudizio in esame di cui, pertanto, occorre disporre la sospensione previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, del codice del processo

amministrativo, in applicazione del principio di diritto espresso dall'Adunanza plenaria, n. 4 del 2024.

III. – Va infine considerato quanto segue:

- f) sull'obbligo del rinvio pregiudiziale qualora le parti, o anche una sola di esse, rappresentino l'esigenza di interloquire direttamente davanti alla Corte di giustizia UE, con conseguente sospensione impropria "in senso stretto" del giudizio, si veda Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4 (in *Foro it.*, 2024, III, 121, nonché oggetto di News UM n. 38 del 23 aprile 2024 alla quale si rinvia per approfondimenti).

